



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in particolare l'articolo 8 (Definizione dei curricoli);

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il Decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

CONSIDERATA la necessità di definire, a norma dell'articolo 27, c 1, lett. a) e lett. b) del predetto decreto legislativo, le tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore e le tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente rispettivamente con i percorsi di istruzione liceale ed i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali previsti dal già citato d. lvo n. 226/2005;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti di cui al c. 1 lett. a) dell'art. 27 del d. lvo 17.10.2005, n. 226 a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 i percorsi di istruzione secondaria superiore dell'ordinamento previgente confluiscono nei percorsi liceali di cui al Capo II del medesimo d. lvo n. 226/2005 secondo la tabella A allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 27 del d. lvo 17.10.2005, n. 226 i titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente sono dichiarati corrispondenti ai titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione, previsto dal Capo II del medesimo decreto legislativo n. 226/2005 secondo la tabella B allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Articolo 3

I titoli di studio che si conseguono in uscita dai corsi avviati prima dell'anno scolastico 2007/2008 sono quelli del previgente ordinamento, conservando il valore a tutti gli effetti previsti dalla legge.

Roma, 28 dicembre 2005

IL MINISTRO
f.to Moratti